Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 maggio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 -
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1978, n. **1058.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 20 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 155 - l'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole di specializzazione in anatomia e istologia patologica e clinica pediatrica mutano rispettivamente la denominazione in anatomia patologica e pediatria.

Gli articoli 176, 177, 178, 179, 180 e 181, concernenti la scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 176. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specializzazione in pediatria.

Art. 177. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Art. 178. — Il numero massimo degli allievi è di settanta complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 179. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 180. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 181. — Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto anno per anno.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specializzazione in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione, in un esame teorico di clinica pediatrica e nell'esame clinico di un malato.

L'art. 201 è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti è stabilito in sessanta per il corso relativo al conseguimento del diploma di radiologia.

Gli articoli 359, 360 e 361, concernenti la scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica che muta la denominazione in quella di anatomia pato-

logica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 359. — La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia patologica e conferisce il diploma di specializzazione in anatomia patologica.

Art. 360. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Art. 361. — Il numero massimo degli allievi è di trentadue complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 362. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 363. — Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 364. — Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in anatomia patologica gli interessati, superati tutti gli esami di profitto previsti, dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 365, 366, 367, 368 e 369, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 365. — La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specializzazione in urologia.

Art. 366. — La durata del corso di studi è di cinque anni.

Art. 367. — Il numero massimo degli allievi è di trenta complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 368. — Le materie d'insegnamento e gli esami sono i seguenti:

Insegnamenti	Esami
1° *Anno*:	
1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;	1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;	2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
3) batteriologia in urologia;	3) batteriologia in urologia.
4) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I.	
2° *Anno*:	
1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II;	1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale;
2) le nefrapatie mediche;	2) le nefropatie mediche;
3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile;	3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.
4) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I;	
5) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I.	
3° *Anno*:	
1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;	1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;	2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;	3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;
4) andrologia.	4) andrologia.
4° *Anno*:	
1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;	1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali;	2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali;
3) anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico;	3) anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico;
4) nefrologia chirurgica;	4) nefrologia chirurgica.
5) clinica urologica I;	
6) procedimenti di chirurgia endoscopica I;	
7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I.	

Insegnamenti

5° *Anno*:

1) clinica urologica II;
2) patologia e clinica urologica infantile;
3) urologia ginecologica;
4) procedimenti di chirurgia endoscopica II;
5) la chirurgia dell'intestino;
6) la chirurgia vascolare;
7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II.

Esami

1) clinica urologica;
2) patologia e clinica urologica infantile;
3) urologia genecologica;
4) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile.

Art. 369. — Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 370. — Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà unico.

Art. 371. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1979
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1978, n. **1059**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Lecce alla stessa facoltà dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, n. 152, con il quale venne assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di geometria I della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, adottate rispettivamente il 13 maggio 1976 e 13-14 ottobre 1977, con le quali si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di istituzioni di matematiche della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce, adottate rispettivamente il 5 dicembre 1975 e 26 gennaio 1978, che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di matematiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di geometria I della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce con il decreto del Presidente della Repubblica n. 152 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Maria Rosaria Formisano ved. Milisci e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di istituzioni di matematiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di geometria I della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, n. 152, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Maria Rosaria Formisano ved. Milisci, alla cattedra di istituzioni di matematiche della stessa facoltà dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1979
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 126

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile **1979**.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per l'impiego delle Puglie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera delle Puglie;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 1474 del 12 febbraio 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Bari fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Enrico Marcialis, rappresentante effettivo della federazione regionale degli industriali, dimissionario, con il dott. Roberto Frezzotti;

Decreta:

Il dott. Roberto Frezzotti è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego delle Puglie, quale rappresentante della federazione regionale degli industriali, in sostituzione del dott. Enrico Marcialis, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4337)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1979.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1979 concernente la designazione, per il biennio 1979-80, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 16 dell'ordinamento giudiziario militare di pace, di integrare il numero degli ufficiali designati con altri aventi il grado di colonnello;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1964, n. 199, concernente la revisione della circoscrizione dei tribunali militari territoriali;

Decreta:

Per la carica di giudice presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, oltre agli ufficiali di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1979, vengono designati i seguenti altri, aventi il grado di colonnello:

Tribunale militare territoriale di Torino:

col. Foti Antonino, com.te comp.to polstrada di Torino;

col. Cialdini Pantaleo, com.te raggruppamento di Milano.

Tribunale militare territoriale di Verona:

col. Guardini Giuseppe, com.te scuola allievi guardie di Vicenza;

col. Straffelini Nereo, com.te scuola allievi guardie di Bolzano.

Tribunale militare territoriale di Padova:

col. a disp. Luxich Attilio, ispettorato zona di Padova;

col. a disp. Castelli Giovanni, ispettorato zona di Padova.

Tribunale militare territoriale di La Spezia:

col. Sandrone Bartolomeo, ispettore di zona di Genova;

col. Amicarelli Dante, com.te comp.to polstrada di Bologna.

Tribunale militare territoriale di Roma:

col. Bucalo Salvatore, com.te in 2ª Accademia del Corpo di Roma;

col. Di Teodoro Wladimiro, com.te comp.to polstrada di Roma.

Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Roma con sede a Cagliari (presso il com. mil. Sardegna):

col. Croci Marcello, com.te scuola tecnica polizia di Roma;

col. Sau Gavino, ispettore di zona di Cagliari.

Tribunale militare territoriale di Napoli:

col. Raiteri Pietro, ispettore di zona di Napoli;

col. Ceruso Mario, com.te comp.to polstrada di Napoli.

Tribunale militare territoriale di Bari:

col. Zinghinì Giuseppe, ispettore di zona di Bari;

col. Oliva Camillo, ispettore di zona di Reggio Calabria.

Tribunale militare territoriale di Palermo:

col. Ferrari Giuseppe, ispettore di zona di Catania;

col. Lupo Giovanni, ispettore di zona di Palermo.

Roma, addì 11 aprile 1979

Il Ministro: ROGNONI

(4372)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Nomina del collegio sindacale dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1975, con il quale è stato provveduto alla nomina, per la durata di un triennio, del collegio sindacale dell'E.F.I.M. e successive modifiche;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del collegio suddetto, ormai scaduto;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera è così costituito:

Presidente:

Cavalcanti dott. Giuseppe, dirigente generale nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali.

Sindaci effettivi:

D'Alessandro dott. Amedeo Albino, iscritto nell'albo dei revisori dei conti;

Palombella dott. Tiberio, iscritto nell'albo dei revisori dei conti.

Sindaci supplenti:

Nicotra dott. Giovanni, iscritto nell'albo dei revisori dei conti;

Baldari dott. Giuseppe, consigliere nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali.

La nomina ha la durata di un triennio.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(4425)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Nomina del collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Vista la legge 9 agosto 1967, n. 736, che modifica l'art. 14 dello statuto dell'I.R.I., concernente la composizione del collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1975, con il quale è stato disposto il rinnovo del collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione di detto organo;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dalla data del presente decreto è così composto:

Presidente:

Merlani prof. Carlo, ordinario di tecnica industriale e commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma (ex coef. 1040).

Sindaci effettivi:

Zagari avv. Giorgio, sostituto avvocato generale dello Stato;

Frassineti dott. Cesare, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Di Giacomo dott. Giacomo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Di Blasi dott. Ludovico, ispettore generale capo, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato.

Sindaci supplenti:

Cappuccio dott. Alfonso, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Braito dott. Giuseppe, dirigente superiore, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(4424)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Brienno

Con decreto 19 febbraio 1979, n. 3799, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello stato di un terreno del lago di Como in comune di Briennio (Como), non censito nel catasto del comune medesimo, confinante ad est con il lago di Como, a sud con il mappale 3482 del foglio n. 5, ad ovest con i mappali 1445 - 1447 - 1448 del foglio n. 5, della superficie di mq 174,43 ed indicato nell'estratto di mappa 20 febbraio 1976 in scala 1:2000 vistato il 7 aprile 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Como; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4264)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia morale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania è vacante la cattedra di filosofia morale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4403)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1979, registro n. 5 Difesa, foglio n. 65, è disposta la seguente rettifica:

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1957, registro Presidenza n. 3, foglio n. 264 e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Esercito anno 1957, dispensa 21, pag. 1688, è rettificato, nella parte relativa alla concessione della medaglia di bronzo al valor militare per attività partigiana in favore di Gallian Arrigo come segue:

da Gallian Arrigo di Maurizio e di Mosca Iolanda da Cossila-Biella (Vercelli) classe 1923, a Gallian Arrigo nato il 9 luglio 1924 a Cossila (ora Biella) (Vercelli).

(4260)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 14 marzo 1979 riguardante la « Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, in Milano, stabilimento di S. Chiodo di Morgnano » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 19 marzo 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo, sia nel sommario che nel testo, dove è scritto « stabilimento di *S. Chiodo di Morgnano* », leggasi: « stabilimento di *Borgo Piave* (*Latina*) »;

nel secondo comma delle premesse e nel primo comma del dispositivo, dove è scritto « stabilimento di *S. Chiodo di Morgnano* (Latina) », leggasi: « stabilimento di *Borgo Piave* (Latina) ».

(4448)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi dell'11 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	848,20	848,20	848,30	848,20	848,25	848,20	848,30	848,20	848,20	848,20
Dollaro canadese . . .	731,05	731,05	731 —	731,05	731,15	731,05	730,60	731,05	731,05	731,05
Marco germanico .	446,70	446,70	446,78	446,70	416,80	446,70	446,70	446,70	446,70	446,70
Fiorino olandese . .	409,99	409,99	410 —	409,99	410 —	409,99	410,10	409,99	409,99	410 —
Franco belga	27,89	27,89	27,88	27,89	27,95	27,89	27,899	27,89	27,89	27,90
Franco francese	193,47	193,47	193,20	193,47	193,30	193,47	193,36	193,47	193,47	193,50
Lira sterlina	1739,90	1739,90	1740 —	1739,90	1740,20	1739,90	1740 —	1739,90	1739,90	1739,90
Lira irlandese . . .	1693 —	1693 —	1691 —	1693 —	1693 —	—	1691 —	1693 —	1693 —	—
Corona danese . .	158,62	158,62	158,60	158,62	158,20	158,62	158,64	158,62	158,62	158,60
Corona norvegese . .	163,74	163,74	163,30	163,74	163,70	163,74	163,65	163,74	163,74	163,75
Corona svedese . .	193,45	193,45	193,50	193,45	192,60	193,65	193,50	193,45	193,45	193,45
Franco svizzero .	493,50	493,50	493,50	493,50	493,50	493,50	493,76	493,50	493,50	493,50
Scellino austriaco.	60,711	60,711	60,73	60,711	60,73	60,71	60,72	60,711	60,711	60,70
Escudo portoghese .	17,40	17,40	17,33	17,40	12,84	17,40	17,30	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola . .	12,845	12,845	12,85	12,845	17,24	12,84	12,85	12,845	12,845	12,85
Yen giapponese. . . .	3,958	3,958	3,9750	3,958	3,957	3,95	3,959	3,958	3,958	3,95

Media dei titoli dell'11 maggio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,250
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,850
» 5,50 % » » 1968-83 .	87,375
» 5,50 % » » 1969-84 . .	81,900
» 6 % » » 1970-85 .	81,625
» 6 % » » 1971-86 .	78,200
» 6 % » » 1972-87 .	77,100
» 9 % » » 1975-90 .	84,500
» 9 % » » 1976-91	85 —
» 10 % » » 1977-92 . . .	88,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,900
» » » Ind. 1- 7-1979 . .	100,300

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 . . .	100,800
» » » » 1- 1-1978/80. .	100,900
» » » » 1- 3-1978/80. .	100,850
» » » » 1- 6-1978/80.	100,900
» » » » 1- 8-1978/80. .	100,800
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. . . .	99,275
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,950
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,575
» » » 10 % 1- 1-1981	97,500
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,725
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	99,150
» » » 12 % 1-10-1983	97,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	848,25
Dollaro canadese	730,825
Marco germanico	446,70
Fiorino olandese	410,045
Franco belga	27,894
Franco francese	193,415
Lira sterlina	1739,95
Lira irlandese	1692 —
Corona danese	158,63
Corona norvegese	163,695
Corona svedese	193,475
Franco svizzero	493,63
Scellino austriaco	60,715
Escudo portoghese	17,35
Peseta spagnola	12,847
Yen giapponese	3,958

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a quindici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e l'istituzione, tra l'altro, del ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui al quadro VIII;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle carriere speciali e l'istituzione, tra l'altro, del ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato dal 1° luglio 1972 di cui alla tabella VI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 421, concernente l'unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui alla tabella *A;*

Considerato che, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, occorre lasciare indisponibili nel ruolo suddetto complessivamente trecentoventiquattro unità;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, con il quale è stato stabilito il programma degli esami di concorso per la ammissione nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata ad indire, per l'anno 1978, un concorso per esami, a quindici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Tenuti presenti gli accantonamenti dei posti previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e delle indisponibilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Ravvisata l'opportunità di riservare alle ragionerie provinciali dell'Italia settentrionale, maggiormente carenti di personale, i posti di cui al sopraindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quindici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno permanere negli uffici provinciali situati nel territorio dell'Italia settentrionale per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Un terzo dei posti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1974, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare, oltre il cognome e il nome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi Ufficio avente sede nel territorio dell'Italia settentrionale.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sara nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Milano nei giorni e nei locali che saranno successivamente determinati.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le suddette prove, data e locali che saranno stabiliti con un successivo provvedimento.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario di esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

Il colloquio avrà luogo in Milano.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 8.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido stesso non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità, non può riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonchè copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulta che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precedente art. 12.

I certificati di cui alle lettere c), d), del precitato articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (parametro 160) e gli altri assegni spettanti per legge.

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decretà sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1979
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 366

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;
elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale e applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento e attribuzione della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 2000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente dal (2) . . . . in via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami, a quindici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, esclusa quella di Bolzano.

Fa presente (3) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .;

3) (indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (5) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nel territorio dell'Italia settentrionale, esclusa la ragioneria provinciale di Bolzano.

Data, . . .

Firma (7) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale . . . eventuale numero telefonico . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(4313)

Concorso, per esami, a ventisette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 147, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'amministrazione centrale del tesoro;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto di quanto prescritto in materia di riduzioni di dotazioni organiche e di riserve di posti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dai decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 24 luglio 1977, n. 618;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'amministrazione centrale del tesoro viene autorizzata a bandire, per l'anno 1978, il presente concorso per l'accesso alla carriera di concetto dell'amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventisette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962);

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con la osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in due parti:

Parte prima:

1) istituzioni di diritto privato (civile e commerciale);
2) nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

1) principi di economia politica;
2) principi di scienza delle finanze.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di statistica metodologica.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.

Il 15 settembre 1979 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

All'orchè si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta di identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1979
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 2

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . nato a . . il (1) . . residente in . . . via . n. . . . codice postale n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a ventisette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale del tesoro.

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati nel n. 4) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito presso . . . . in data . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

di non aver mai prestato servizio presso l'Amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, presso . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . . .) (4).

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma (5) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui al n. 4) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4283)

Concorso, per esami, a settantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto interministeriale 18 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1973, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 180, concernente l'istituzione del ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'amministrazione centrale del tesoro e la rideterminazione della dotazione organica del ruolo del personale amministrativo della carriera stessa;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo di cui all'art. 7 della legge n. 1289 del 1962, non può ritenersi più operante a seguito della suddetta istituzione dell'apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto di quanto prescritto in materia di riduzioni di dotazioni organiche e di riserve di posti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dai decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 24 luglio 1977, n. 618;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esami per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'amministrazione centrale del tesoro viene autorizzata a bandire, per l'anno 1978, il presente concorso per l'accesso alla carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a settantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962);

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Due decimi dei posti messi a concorso sono riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo in prova. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti oltre alla prova scritta ed al colloquio devono superare la prova pratica indicata nell'ultimo comma dell'art. 8 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Diploma di licenza da scuola media inferiore, o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate ovvero diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici. Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica indicata nell'ultimo comma dell'art. 8 del presente bando.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero,

sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio ed è diretto ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva nonchè l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni dell'amministrazione centrale del tesoro;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia e alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 6 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La prova scritta del concorso avrà luogo a Roma.

Il 15 settembre 1979 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche la prova pratica e il colloquio avranno luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica e al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione a tali prova pratica e colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerli.

Allorchè si presenteranno per sostenere la detta prova scritta, la prova pratica ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta di identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1979
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 3

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . . **nato a** . . . . . il (1) . . . . . residente in . . . . . via . . . . **n.** . . . . codice postale **n.** . . . ., chiede di essere ammesso al concorso a settantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro (2).

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati nel n. 4) dell'art. 3 del bando di concorso (4);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

di non aver mai prestato servizio presso l'Amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . .) (5).

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo (vedansi articoli 1, 3 e 8 del bando di concorso) preciseranno nella domanda « Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e pertanto chiede di sostenere la prova pratica indicata nell'ultimo comma dell'art. 8 del bando di concorso ».

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e la autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui al n. 4) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4284)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione oculistica;

un posto di assistente del servizio di nefrologia e dialisi;

un posto di assistente pediatra addetto alla sezione neonatale aggregata alla divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(1445/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791320)